



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO il Decreto Legge 20 maggio 1993 n. 148 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236 che, all'articolo 1 comma 7, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per l'occupazione";

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO l'articolo 6 comma 4 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 che recita: "Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano".

VISTA l'art. 18 comma 1 del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo Sociale per occupazione e formazione" nel quale affluiscono le risorse del citato Fondo per l'occupazione, una quota delle risorse nazionali disponibili dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS) nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

VISTO l'art. 19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2;

VISTO l'articolo 7 *Ter* comma 14 del Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito, con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33 che predispone una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 comma 4 della L. 8 marzo 2000 n. 53 di € 700.000,00 per l'anno 2010;

VISTO l'art. 2 comma 109 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli artt. 5 e 6 della L. 30 novembre 1989 n. 386 recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino – Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria" con ciò disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

VISTO il Decreto del Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione dell' 11 ottobre 2010 n. 7699 con il quale si impegna, per l'annualità 2010, la somma di € 14.793.706,97 in favore delle Regioni e Province Autonome, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53;

VISTO il parere favorevole espresso in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

RITENUTO di dover procedere al riparto delle risorse per l'annualità 2010 nella misura di € 14.793.706,97;

DECRETA

Articolo 1

- 1.** In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 si dispone, per l'annualità 2010, la destinazione della somma di **euro 14.793.706,97**, in favore delle Regioni per il finanziamento di progetti di formazione destinati a lavoratori occupati e non.
- 2.** L'onere di cui al precedente comma è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009 n.2.
- 3.** Le Regioni, nel confronto con le Parti Sociali, da realizzarsi secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione, ripartiscono le risorse di cui al presente articolo, con le seguenti modalità:
 - a) finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto allo stato di crisi occupazionale, tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 19 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2;
 - b) finanziamenti di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori.

Articolo 2

- 1.** Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto, pari ad **euro 14.793.706,97**, vengono assegnate con vincolo di scopo e ripartite tra le Regioni, come da tabella di seguito riportata:

Regioni/Province Autonome	Euro
Piemonte	€ 1.185.094,09
Valle d'Aosta	€ 36.100,09
Lombardia	€ 2.856.332,37
Bolzano	€ 152.514,93
Trento	€ 156.362,54
Veneto	€ 1.391.568,07
Friuli – Venezia – Giulia	€ 347.309,47
Liguria	€ 392.904,08
Emilia – Romagna	€ 1.248.520,85
Toscana	€ 944.807,83
Umbria	€ 233.507,55
Marche	€ 415.466,64
Lazio	€ 1.507.771,07
Abruzzo	€ 308.120,05
Molise	€ 65.854,65
Campania	€ 983.481,92
Puglia	€ 784.100,51
Basilicata	€ 114.717,57
Calabria	€ 361.683,10
Sicilia	€ 933.964,48
Sardegna	€ 373.525,10
TOTALE	€ 14.793.706,97

Le risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome sulla base della distribuzione percentuale dei lavoratori dipendenti attribuibili ai settori privato e pubblico (Dati Istat – Forze di Lavoro, Media 2010).

- 2.** Le Amministrazioni regionali garantiscono, nelle diverse tipologie d'azione, il principio delle pari opportunità.
- 3.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109 della L. 23 dicembre 2009 n. 191, le quote relative alle province autonome di Trento e Bolzano, indicate nella tabella di cui al comma 1, sono rese indisponibili.

Articolo 3

- 1.** Le Regioni predispongono specifiche procedure ad evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate e trasmettono al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'atto deliberativo dell'organo competente relativo all'avvio delle procedure di cui sopra nonché l'atto d'impegno giuridicamente vincolante delle risorse a seguito del quale il Ministero procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata nell'articolo 2 del presente decreto.
- 2.** Il contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto è utilizzato nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamento CE n. 800/08 e Regolamento CE n. 1998/06 c.d. "de minimis").

3. Trascorsi ventiquattro (24) mesi dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca e al successivo disimpegno delle risorse non impegnate dalle Regioni con atti giuridicamente vincolanti;

Articolo 4

1. Le Regioni inviano al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in accordo con le Regioni e con la collaborazione dell'Isfol. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione continua.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, 13.02.13

F.to IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Prof.ssa Elsa Fornero

F. to IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Prof. Vittorio U. Grilli